



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 30	di data 26/08/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. SANTA CHIARA OPEN LAB MODULO FUNZIONALE N. 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO, PP.ED. 1284/1, 1284/4 E P.F. 2586 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 7. SPESE GENERALI COVID. IMPEGNO SPESA EURO 150.000,00 - OPERA 4615.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che sono in fase di esecuzione i lavori di realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali in via S. Giovanni Bosco, pp.ed. 1284/1, 1284/4 e p.f. 2586, C.C. Trento - Santa Chiara Open Lab modulo n. 1 - opera n. 4615, di competenza dello scrivente Servizio Edilizia Pubblica;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 d.d. 29.05.2020, successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851, che ha tra l'altro disposto:

"1. di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;

2. di dare atto che con l'adozione di questo provvedimento cessa di avere efficacia quanto previsto dal punto 5 dell'ordinanza del 6 maggio 2020;

3. di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie;

4. di dare atto che nei contratti di servizi e di forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

5. di stabilire che i costi aziendali per la sicurezza di cui ai punti 3 e 4 sono riconosciuti

pagina 1/6

limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza;

6. di disporre che gli aumenti degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di cui ai punti 3 e 4, con le decorrenze sopra indicate, si applicano dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020;

7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, che l'elenco prezzi provinciale per l'anno 2018 approvato con deliberazione n. 2322 del 28 dicembre 2017 è applicabile, come parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi, anche per gli anni 2019 e 2020;

8. di approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente, per l'anno 2020, un aggiornamento all'elenco prezzi di cui al precedente paragrafo, relativo alle misure organizzative da adottare per tutelare la sicurezza nei cantieri delle opere pubbliche contrastando e contenendo la diffusione del virus COVID-19”;

dato atto che:

- l'articolo 7 ter della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., come introdotto dalla l.p. 18 maggio 2020 n. 3, dispone che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da COVID-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali;

- l'art. 5 bis del D.P.P. 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg. e s.m. (introdotto dal D.P.P. 11 giugno 2020 n. 5-18/Leg.) stabilisce che “per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.”;

dato atto che la legge di stabilità provinciale 2021 è intervenuta inserendo al comma 5 bis dell'art. 13 della l.p. 26/1993 la disposizione per cui “le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del diciassette per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali”;

precisato che con deliberazione 22.12.2020 n. 2233 la Giunta provinciale ha tra l'altro disposto di:

1. approvare l'elaborato denominato “Elenco prezzi della Provincia autonoma di Trento 2021” che costituisce l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 13 della l.p. 26/1993, allegato quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. disporre che cessa di trovare applicazione il riconoscimento degli oneri aziendali per la

sicurezza nelle spese generali con riferimento agli appalti di lavori e di affidamento di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le modalità stabilite con deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 nelle procedure in cui il bando o la lettera di invito è stato pubblicato o inviata dopo l'adozione del presente atto;

vista la nota 02.09.2020 prot. 192489 dell'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) che reca le indicazioni operative per la redazione degli atti di impegno di spesa e liquidazione al fine del riconoscimento dei costi della sicurezza e delle spese generali di cui al presente atto;

dato che la Giunta provinciale, con deliberazione 09.07.2021 n. 1172, ha introdotto delle modifiche in ordine alla riconoscibilità degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali per i contratti di appalto di lavori e i contratti di servizi

tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti. In particolare per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a diversa deliberazione provinciale o ordinanza Presidenziale, è riconosciuto un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali del 2% dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza ai contratti:

- le cui procedure sono avviate dopo l'adozione della delibera 1172 (quindi dopo il 9 luglio 2021);
- le cui procedure siano state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 ma il relativo contratto non sia concluso alla data di adozione della delibera n. 1172 (09.07.2021);

atteso che la delibera sopra citata fa salvo il riconoscimento degli oneri aziendali secondo le percentuali diversificate di cui alla delibera 726/2020 (2, 3 e 4 %) per i contratti di appalto di lavori e per i servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci;

dato atto che la presente fattispecie rientra nell'ultima tipologia sopra descritta: contratti con procedure avviate prima del 22 dicembre 2020 ed ancora in corso;

vista da ultimo la direttiva 13.07.2021 prot. 184370 del Servizio Appalti e partenariati con le indicazioni in ordine alle modificazioni introdotte con delibera provinciale 09.07.2021 n. 1172;

atteso che per le motivazioni sopra indicate, relativamente ai lavori di i lavori di realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali in via S. Giovanni Bosco - opera n. 4615, in fase di esecuzione, è necessaria la redazione di una variante per l'inserimento nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto la voce E7 "accantonamento per eventuali costi aziendali sicurezza (covid) - iva compresa";

vista pertanto la variante n. 7 datata agosto 2021, allegata al presente atto come parte integrante ed essenziale, redatta ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica e costituita dagli elaborati "Relazione tecnico illustrativa" e "Quadro di raffronto", per un nuovo importo di progetto di euro 12.650.000,00 (oneri compresi), con la quale è stato modificato il quadro economico di progetto inserendo nelle somme a disposizione la voce E7 "accantonamento per eventuali costi aziendali sicurezza covid" per euro 150.000,00 (iva compresa);

dato atto che lo stanziamento di euro 150.000,00 derivante dalla Variante n. 7 è previsto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

dato atto che nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato inserito specifico capitolo per l'opera in oggetto, denominato "Costi COVID" sull'esercizio 2021, destinato a coprire le maggiori spese generali dell'appaltatore;

ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente per l'approvazione della presente variante, in quanto ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis del vigente Regolamento comunale per la

disciplina dei contratti, compete ai Dirigenti l'approvazione delle varianti che, pur comportando un aumento dell'importo originariamente impegnato, si riferiscono esclusivamente alle somme a disposizione contemplate nel quadro economico del progetto;

ritenuto pertanto di approvare la Variante n. 7 datata agosto 2021 e di impegnare la maggiore spesa di euro 150.000,00 sul capitolo 7021 – opera 461521 per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali COVID da riconoscere all'impresa appaltatrice nella misura del 4% dell'importo da liquidare;

dato atto che la liquidazione avverrà in occasione di ogni stato avanzamento lavori (SAL) liquidato in tutto o in parte nel periodo di permanenza dello stato di emergenza, a seguito dell'emissione di specifica fattura da parte dell'impresa appaltatrice, subordinatamente alla ricevuta dell'attestazione da parte della stessa di non aver ricevuto ulteriori contributi per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19, come previsto dalla lettera v) allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 d.d. 29.05.2020 successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851 e 09.07.2021 n. 1172;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;

- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306653 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 24.08.2021 prot. 221123;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la variante n. 7 datata agosto 2021 redatta dallo scrivente Servizio Gestione Strade e parchi e costituita dagli elaborati "Relazione tecnico illustrativa" e "Quadro di raffronto", con la quale è stato modificato il quadro economico dell'opera 4615 - Lavori di realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali in via S. Giovanni Bosco, pp.ed. 1284/1, 1284/4 e p.f. 2586, C.C. Trento - Santa Chiara Open Lab modulo n. 1, dell'importo complessivo di euro 12.650.000,00 (oneri compresi), con l'inserimento di una specifica voce E7 "accantonamento per eventuali costi aziendali sicurezza covid" per euro 150.000,00 (iva compresa) nelle somme a disposizione, variante riportata in allegato che, firmata dal sottoscritto Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di impegnare la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo 7021 - opera 461521 per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali COVID da riconoscere all'impresa appaltatrice, nella misura del 4% dell'importo da liquidare;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà, in occasione di ogni stato di avanzamento lavori (SAL) liquidato in tutto o in parte nel periodo di permanenza dello stato di emergenza, a seguito dell'emissione di specifica fattura da parte dell'impresa appaltatrice, subordinatamente alla ricevuta dell'attestazione da parte della stessa di non aver ricevuto ulteriori contributi per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19, come previsto dalla lettera v) allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 d.d. 29.05.2020 successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851 e fatta salva da ultimo con delibera 09.07.2021 n. 1172;
4. di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67B13000370004.

Allegati in formato elettronico
- relazione tecnico illustrativa
- quadro raffronto

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 26/08/21

pagina 6/6

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Giuliano Franzoi in data 26.08.2021 (pag. 6 di 6)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 30

di data 26/08/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. SANTA CHIARA OPEN LAB MODULO FUNZIONALE N. 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI IN VIA S. GIOVANNI BOSCO, PP.ED. 1284/1, 1284/4 E P.F. 2586 C.C. TRENTO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 7. SPESE GENERALI COVID. IMPEGNO SPESA EURO 150.000,00 - OPERA 4615.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01052.02.07021	U.2.02.01.09.019	1306		461521	150.000,0 0	70010"AVAN ZO VINCOLATO FUNZIONI FONDAMEN TALI	91982 (8861509)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 agosto 2021